

ADEMPIMENTI NORMATIVI PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 160/2019 E 178/2020 RELATIVI AD INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (CREDITO DI IMPOSTA)

Ai fini della fruizione dei benefici (credito di imposta) previsti dalla legge 160/2019 e dalla legge 178/2020, ferma restando il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi certificati dalla perizia giurata si ricordano quali sono gli obblighi in capo alle imprese beneficiarie:

1. il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, valgono anche per gli esercenti arti e professioni;
3. il riferimento alle disposizioni di legge (legge 160/2019 e legge 178/2020) che deve essere contenuto nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati;
4. il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, caratteristiche che vanno **mantenute in essere** per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.

Punto 1 e 2

Come è stato chiarito dalla circolare n. 9/E del 23/07/2021 emessa dall'Agenzia delle Entrate, fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dettata dall'ultimo periodo del comma 1052 della legge di bilancio 2021, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d'imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Al riguardo, si ritiene che **la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.**

In proposito, si precisa che **è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in compensazione.**

Diversamente, il DURC "irregolare" (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d'imposta spettante. Nel caso in cui il credito sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito d'imposta maturato.

In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all'obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevista per l'utilizzo del credito di imposta «in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», pari al 30% del credito utilizzato.

Punto 3

Come è stato ben chiarito dalla risposta n. 438 del 2020 emessa dall'Agenzia delle Entrate le richiamate leggi 160/2019 e 178/2020 pongono gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione, ai fini dei successivi controlli.

In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, **pena la revoca del beneficio**, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal scopo, **le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di legge** di cui all'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 o all'articolo 1, commi 1054-1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Tali previsioni risultano nella sostanza equivalenti a quanto previsto dal legislatore nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. In particolare, può farsi utile riferimento alla disciplina concernente il contributo concesso in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. "Nuova Sabatini"), di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016.

Tale ultimo decreto, all'articolo 10, comma 6, dispone che «Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura "Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69". La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria».

In ragione della sostanziale equivalenza delle previsioni normative di cui si tratta, si ritiene, pur nel diverso contesto applicativo, che i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo economico - FAQ n. 10.15 consultabile al seguente indirizzo web: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2034260-nuova-disciplina-beni-strumentali-nuova-sabatini-ter-domande-frequenti-faq#a10> - possano ritenersi estensibili anche in relazione a quanto disposto dalle leggi 160/2019 e 178/2020.

Ne consegue che:

1. la fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e/o all'articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2019, n. 178 non è considerata documentazione idonea e **determina, quindi, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevolazione;**

2. in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento sopra citati possono essere riportati dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;

3. **in relazione alle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:** a. stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n.600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA);

b. realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr. la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può -senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell'impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo. 3

Punto 4

In via generale, il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, che sono state certificate dalla perizia giurata, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, come è stato espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 23/07/2021, **dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.** Del resto la perizia giurata rappresenta una foto istantanea della situazione alla data del sopralluogo; certificare che ad una certa data il requisito dell'interconnessione esista e sia soddisfatto, non può garantire che esso sarà mantenuto nel tempo. Per dimostrare questo, il beneficiario dovrà dare dimostrazione che il flusso di dati con le macchine esista anche successivamente alla data del sopralluogo certificato dalla perizia. Ad esempi, questa dimostrazione potrà essere data mostrando un data base popolato di dati inerenti a date successive al sopralluogo.

"N.B. Le predette indicazioni vengono fornite solo a titolo meramente di cortesia e senza pretesa di esaustività al fine di informare l'acquirente che senza l'adempimento degli obblighi di legge (tra cui quelli sopra descritti) vi è il rischio di perdere l'agevolazione e di incorrere in sanzioni amministrative e penali. Pertanto la dichiarata agevolabilità non costituisce garanzia di ammissione alle agevolazioni ex L. 160/2019 e L. 178/2020 né assunzione di responsabilità da parte del venditore".